

## Il Sole 24 Ore

---

**19.5.2013 - p.25**

### UN CONCORDATO PENSATO SU MISURA PER I «PICCOLI»

di Palazzolo Andrea

A cura di Valeria Panzironi

L'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplina uno speciale regime concordatario applicabile al di fuori del tradizionale ambito delle imprese commerciali.

L'accordo di composizione della crisi ha infatti la finalità di evitare l'esecuzione e la liquidazione individuale, sul presupposto che ciò danneggerebbe tutte le categorie coinvolte, segnatamente il debitore e i creditori stessi.

Le linee guida

Nel perseguire tale finalità, la procedura è imperniata su questi capisaldi: a) favorire l'incontro tra le parti; b) introdurre il concetto di concorsualità, sia quale vincolo coattivo per tutti i creditori (coattività) che quale disponibilità dell'intero patrimonio del debitore a favore, indistintamente, di tutti i creditori (universalità); c) offrire adeguate regole di correttezza e trasparenza, attraverso il sindacato giudiziale di merito; d) consentire un effetto protettivo del patrimonio del debitore, che dalla presentazione della domanda acquisisce una sorta di vincolo di destinazione alla soddisfazione collettiva dei creditori.

L'iter prende le mosse dalla presentazione di un'istanza, contenente le modalità in cui il debitore intende fare fronte alla propria «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente», presso un Organismo di composizione delle crisi (Occ) con funzione di natura consultiva e valutativa.

I soggetti legittimati ad adire l'Organismo sono tutti quelli esclusi dall'area della fallibilità, con una specificazione per ciò che concerne i consumatori, definiti quali «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». A questi ultimi la disciplina riserva un trattamento privilegiato: a differenza di tutti gli altri, il progetto di composizione viene approvato senza il voto favorevole

di una maggioranza qualificata dei creditori (che negli altri casi è pari al 60%) e con il semplice intervento del giudice a seguito della valutazione dell'Organismo. L'iter si conclude in ogni caso con l'omologazione, o meno, da parte del giudice.

È evidente che questa disciplina pone numerosi interrogativi di natura sistematica, nonché profili di dubbio, non ultimo il fatto che, con il piano del consumatore, si verifica una riduzione del credito senza la possibilità di manifestare una volontà contraria da parte del ceto creditorio (neanche a maggioranza), incidendo fortemente su diritti soggettivi individuali.

Tale effetto, oltre che porre profili di potenziale incostituzionalità della norma, consente di mettere in discussione il principio dell'universalità della garanzia patrimoniale ex articolo 2740 del Codice civile; norma che potremmo quasi definire residuale in ragione del proliferare di strumenti di composizione delle crisi da indebitamento con finalità equitative, finalizzate a perseguire un obiettivo diverso da quello cui tipicamente gli strumenti giudiziari sono vocati: garantire la massima soddisfazione e il rispetto della par condicio attraverso il ricorso alle procedure esecutive sul patrimonio del debitore.

Un perimetro ampio

Al di fuori dei rilievi sistematici, interessanti sono le implicazioni che in alcuni settori, tradizionalmente estranei alla disciplina delle procedure concorsuali quali l'agricoltura, il piccolo commercio e l'artigianato, la nuova disciplina potrebbe avere, consentendo, in luogo di una liquidazione assistita, il recupero della capacità produttiva di imprese in momentaneo stato di difficoltà. In questo senso merita segnalazione la recente decisione della giunta regionale Sicilia di promuovere la costituzione di Occ presso enti pubblici regionali, al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e garantire un adeguato presidio di legalità e indipendenza.

In conclusione lo strumento appare suscettibile di un'ampia applicazione, ma si presta ad abusi, a prescindere dai dubbi che sollevano alcune disposizioni della norma, e ne va quindi opportunamente calibrata l'applicazione, anche attraverso un'adeguata presenza di soggetti competenti presso gli Organismi di composizione, che della procedura rappresentano l'elemento fondamentale. Peraltro si è in attesa che il ministero competente emani il regolamento che disciplina il funzionamento degli Organismi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA